



## STATUTO

### COSTITUZIONE - SCOPI

**Art. 1** E' costituito, con sede in Lucca, il Sindacato provinciale dei dirigenti di aziende industriali di Lucca.

**Art. 2** Il Sindacato è apartitico e si propone:

- a) di rappresentare la categoria dei dirigenti nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- b) di tutelare gli interessi degli associati in ogni sede, anche mediante la stipulazione dei contratti collettivi e la trattazione di vertenze;
- c) di tutelare e promuovere l'immagine ed il ruolo dei dirigenti;
- d) di assicurare il contributo professionale dei dirigenti al servizio del Paese;
- e) di prendere iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei dirigenti;
- f) di mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;
- g) di istituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti e coordinarne le attività.

Il Sindacato, per il raggiungimento dei suoi fini, provvederà alle nomine o designazioni dei rappresentanti le categorie inquadrato, in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti o sia necessaria, richiesta o ammessa.

**Art. 3** Possono far parte del Sindacato, in qualità di soci, tutti coloro che, in aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestano od abbiano rivestito qualifica di dirigente di azienda ai sensi dell'art. 2095 c.c. con le modalità stabilite dal successivo art.5.

In caso di cessazione dalla funzione di dirigente di azienda industriale, il socio può chiedere di rimanere iscritto al sindacato purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza allo stesso.

**Art. 4** L'iscrizione al Sindacato è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati.

L'iscrizione agli ordini ed ai collegi professionali non determina incompatibilità.

**Art. 5** La domanda per l'ammissione in qualità di associato deve essere formulata per iscritto dall'interessato secondo la modulistica fornita dal Sindacato e dovrà essere inviata all'apposita Commissione, di cui all'art. 22, cui spetta decidere l'ammissione.

**Art. 6** Entro 30 giorni dalla data dell'eventuale comunicazione di non accettazione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo che decide in via definitiva.

**Art. 7** L'associato è tenuto a pagare i contributi associativi nella misura fissata dalla FNDIAI, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 8** La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni di spettanza degli organi del Sindacato, nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dal Sindacato o dalla Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali.

**Art. 9** La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad associato;
- b) per radiazione, quando l'associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per gravi infrazioni;
- c) per morosità;
- d) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato al Sindacato mediante lettera raccomandata e hanno effetto immediato.

L'associato dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

In relazione a quanto stabilito al precedente capoverso a) l'associato è obbligato a dare immediata notizia al Sindacato della risoluzione del suo rapporto d'impiego e di ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso.

La radiazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10** Sono organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la Commissione per le ammissioni;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere.

Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite.

### **L'Assemblea**

**Art. 11** Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto.

Ogni associato, avente diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato: è consentito un massimo di cinque deleghe per ogni associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento all'Assemblea, anche per delega.

**Art. 12** Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, se necessario, con lettera agli associati, da spedirsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, al domicilio risultante al Sindacato.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, non oltre il primo semestre.

L'Assemblea è pure convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o almeno di un decimo dei soci.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 13** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.

Il Presidente nomina, in caso di assenza del segretario del Sindacato, tra gli associati, un sostituto, che redige i verbali dell'adunanza, e tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

**Art. 14** Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare la politica generale del Sindacato;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo e di previsione, preventivamente approvato dai Revisori dei conti;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, secondo i principi precisati nel seguente art. 15;
- d) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o comunque ai sensi del quarto comma dell'art. 12.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare su:

- a) eventuali modifiche dello statuto, presentate con richiesta sottoscritta da almeno il 30% degli associati, oppure con proposta del Consiglio Direttivo;
- b) eventuale scioglimento del Sindacato e nomina dei liquidatori.

### **Il Consiglio Direttivo**

**Art. 15** Il Consiglio Direttivo è composto da 9 associati.

Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con votazione a schede segrete, scegliendo i candidati dalla lista degli associati al Sindacato.

Possono presentarsi come candidati gli associati la cui iscrizione sia stata ratificata prima della data di convocazione dell'Assemblea.

**Art. 16** Il Consiglio Direttivo elegge a schede segrete tra i suoi componenti: il Presidente, 2 Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni bimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, o dei Revisori dei conti.

La richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a discutere.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire telegraficamente o telefonicamente, con un preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione.

Il membro del Consiglio Direttivo che in un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi non partecipi senza giustificato motivo, per ragioni non connesse ad impegni sindacali, a tre riunioni consecutive oppure che, nel corso del mandato, totalizzi più di otto assenze, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio subentrano, automaticamente, nell'ordine i primi non eletti nella precedente elezione.

I Revisori dei conti hanno diritto d'intervenire alle riunioni del Consiglio.

**Art. 17** Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) elaborare la politica generale del Sindacato e promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzarla;
- b) deliberare sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
- c) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo e sottoporli all'Assemblea;
- d) approvare tempestivamente il bilancio preventivo;
- e) deliberare in ordine alla misura delle quote d'iscrizione e dei contributi associativi;
- f) istituire Commissioni consultive e nominarne i Presidenti;
- g) designare i rappresentanti del Sindacato presso ogni ente od autorità;
- h) decidere in via definitiva sui ricorsi in materia di ammissione, di decadenza e di radiazione degli associati;
- i) stabilire le modalità di riammissione degli associati morosi o dimissionari;
- l) promuovere la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

### **Il Presidente**

**Art. 18** Il Presidente rappresenta legalmente il Sindacato sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei Servizi e Uffici del Sindacato.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però sottoporre alla prima riunione le decisioni prese per la ratifica.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

### **Il Segretario**

**Art. 19** Il Segretario cura il funzionamento dei Servizi del Sindacato, si preoccupa di tenere informati i Soci delle iniziative prese dagli Organi del Sindacato e dagli Organi Centrali, redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

### **Il Tesoriere**

**Art. 20** Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

Elabora i bilanci consuntivi annuali e i bilanci preventivi.

### **I Revisori dei conti**

**Art. 21** La gestione amministrativa del Sindacato è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, costituito da due componenti effettivi eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti sono eletti contestualmente e con la stessa procedura dei consiglieri.

Il Revisore che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti è il Presidente del collegio.

### **Commissione per le ammissioni**

**Art. 22** La Commissione per le ammissioni sarà composta da due associati non membri del Consiglio, eletti dall'Assemblea e da un membro del Consiglio, da questo designato.

La Commissione per le ammissioni dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili senza limitazione e vengono eletti contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

### **Il Patrimonio - L'Amministrazione - Il Bilancio**

**Art. 23** Il patrimonio del Sindacato è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà del Sindacato;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

**Art. 24** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione dei Revisori dei conti devono essere predisposti entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

### **Scioglimento del Sindacato**

**Art. 25** Il Sindacato può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento del Sindacato due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di 3 mesi e massima di 6 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli associati), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento del Sindacato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione fra i soci.

### **Disposizione finale**

**Art. 26** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

**Art. 27** Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria del 16 maggio 1992 annulla e sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente sottoscritto in data 15 settembre 1945.